Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 153

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 8 luglio 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 Semestre L. 900
Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*)
Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 -
Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*)
Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 febbraio 1947, n. 582.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale di Bagnacavallo (Ravenna) ad accettare una donazione.

N. 582. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola secondaria di avviamento professionale di Bagnacavallo (Ravenna), viene autorizzata ad accettare una donazione di L. 10.000 in titoli di Stato rendita 5 % disposta dalla famiglia del prof. Paolo Corbara, per la istituzione di una borsa di studio.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 583.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio governativo di Cortona (Arezzo).

N. 583. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio governativo di Cortona (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 maggio 1947, n. 584.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del liceo classico governativo di Ravenna ad accettare una donazione.

N. 585. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del liceo classico governativo di Ravenna, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 200.000 (duecentomila) disposta dal prof. Luigi Fontana per la costituzione di un premio di studio.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 585.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del liceo classico governativo di Faenza (Ravenna) ad accettare una donazione.

N. 584. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del liceo classico governativo di Faenza (Ravenna), viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 200 000 (duecentomila) disposta dal prof. Luigi Fontana per la costituzione di un premio di studio.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1947

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concessione di decorazione al valor militare

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423;

Sentito il parere della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita delle decorazioni al valor militare;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' conferita la medaglia in oro al valor militare « alla memoria » del sottotenente (S. T.) C. E. M. M. Giuseppe BUCIUNI, di Rosario e di Leo Carmela, nato a Taormina (Messina) il 16 settembre 1883, con la seguente motivazione: Ufficiale assegnato ai depositi munizioni di incrociatore dislocato oltremare per la difesa fissa antinave e contraerea di piazzaforte marittima continuamente sottoposta ad azioni offensive dalle vicine basi avversarie, partecipava dall'inizio alle sue azioni di guerra. Destinato al rifornimento delle armi durante i quotidiani attacchi, era fra i principali artefici della efficace vittoriosa reazione, sereno nel pericolo e fermo nei propositi. Investita la piazzaforte da forze soverchianti, tornava con pochi animosi sulla nave da poco sgombrata per accelerarne la distruzione già predisposta. Benchè l'incendio sviluppatosi presso la « Santa Barbara » centrale ne rendesse imminente l'esplosione, con eroica perseveranza assicurava l'innescamento del deposito munizioni di poppa per rendere totale la distruzione. Sentiti i campanelli d'allarme del deposito centrale, con generoso slancio vi accorreva per assicurare tempestivamente l'ultimazione del lavoro degli altri valorosi e scompariva nell'improvvisa esplosione accomunando il proprio al tragico destino della nave cui la Patria dedicò il più alto riconoscimento. — (Tobruk, 10 giugno 1940-22 gennaio 1941).

Art. 2.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DE NICOLA

GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1947
Registro n. 11 Marina, foglio n. 128. — CILLO.

(2892)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 586.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di Acqui (Alessandria).

N. 586. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di Acqui (Alessandria), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 587.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola media governativa di piazza Settangeli in Palermo.

N. 587. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola media governativa di piazza Settangeli in Palermo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 marzo 1947.

Costituzione del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero - Azione » con sede in Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista l'istanza dei rappresentanti del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero-Azione », con sede in Roma, in data 16 novembre 1946, con la quale si chiede il riconoscimento della costituzione del Consorzio stesso e la approvazione del suo statuto organico;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, e il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituito il Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro « Pensiero - Azione » con sede in Roma, ed è approvato il relativo statuto costituito da n. 43 articoli, che, firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1947

DE NICOLA

ROMITA — SERENI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1947
Registro Lav. e prev. n. 7, foglio n. 55.

(3023)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla società per azioni « Unione mediterranea di sicurtà », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni trasporti ed aeronautiche.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Unione mediterranea di sicurtà », società per azioni con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare in Italia le assicurazioni trasporti ed aeronautiche;

Considerato che « L'Unione mediterranea di sicurtà » dispone di un capitale di L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 versate, e che ha provveduto ad effettuare il deposito presso la Sezione di tesoreria provinciale di Genova (Servizio della Cassa depositi e prestiti) di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1950 (dichiarazioni di ricevuta di deposito n. 327/28839 e n. 680/29565) per un valore nominale complessivo di L. 1.650.000 (un milione seicentocinquantamila);

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La società per azioni « Unione mediterranea di sicurtà » con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni trasporti e quelle aeronautiche.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2986)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1947.

Autorizzazione alla Compagnia « Tirrena » di capitalizzazioni e assicurazioni ad esercitare in taluni rami, le assicurazioni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il decreto Ministeriale in data 31 gennaio 1946, con il quale la Compagnia « Tirrena » di capitalizzazioni e assicurazioni, società per azioni con sede legale in Roma, è stata autorizzata ad esercitare l'assicurazione sulla vita e le capitalizzazioni;

Vista la domanda della predetta società tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni degli incendi, infortuni, responsabilità civile, trasporti, rischio impiego e infedeltà dei prestatori d'opera;

Considerato che la società richiedente ha provveduto ad effettuare il deposito cauzionale presso la Banca d'Italia - Ufficio depositi - sede di Roma, di nominali L. 537.000 (cinquecentotrentasettemila) di Rendita italiana 5 % e di nominali L. 1.020.000 (un milione ventimila) di buoni del Tesoro quinquennali 5 %, 1948;

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La Compagnia « Tirrena » di capitalizzazioni e assicurazioni, società per azioni con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni degli incendi, contro gli infortuni, della responsabilità civile, le assicurazioni trasporti e quelle relative al rischio d'impiego e alle perdite derivanti dalla infedeltà dei prestatori d'opera.

Roma, addì 12 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2987)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1947.

Nomina di due sindaci effettivi e di uno supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il comm. rag. Luigi Candeloro e il comm. dott. Alberto Marsigli sono nominati sindaci effettivi e il comm. dott. Liborio Patrì sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(2982)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1947.

Autorizzazione alla rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo », ad elevare il capitale massimo assicurabile con le tariffe di assicurazione senza visita medica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 22 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo » al fine di ottenere l'autorizzazione ad elevare da L. 30.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con tariffe di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La rappresentanza generale, con sede in Milano, della Società francese di assicurazione « Il Mondo », è autorizzata ad elevare da L. 30.000 a L. 100.000 il capitale massimo assicurabile con le tariffe di assicurazione senza visita medica.

Roma, addì 26 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2985)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1947.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad elevare il capitale massimo assicurabile senza visita medica con alcune tariffe attualmente in vigore

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica;

Decreta:

La Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, è autorizzata ad elevare il capitale massimo assicurabile con alcune forme di assicurazione senza visita medica nelle seguenti misure:

da L. 25.000 a L. 50.000 per la mista senza visita medica a premio annuo, cat. 2 s. v. m.;

da L. 20.000 a L. 200.000 per la vita intera differita a premi vitalizi, cat. 1-*d-e* per la mista differita a premio annuo, cat. 2-*c*.

Roma, addì 26 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2983)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1947.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i règi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana;

Vista la relazione tecnica:

Decreta:

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione presentata dalla Società anonima « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

tariffa 1BR su due teste, relativa alla assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile immediatamente al primo decesso in qualunque epoca avvenga.

Roma, addì 26 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2984)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1947.

Nomina del segretario generale dell'Ente « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale venne istituito l'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano »;

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto l'art. 13 dello statuto del predetto Ente, approvato col regio decreto 11 marzo 1940, n. 208;

Vista la proposta formulata dal presidente, nonchè il parere favorevole espresso dal Consiglio generale dell'Ente suddetto nella seduta del 14 maggio 1927;

Decreta:

Il dott. Michele Guido Franci è nominato segretario generale dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano » fino al 31 dicembre 1950.

Roma, addì 27 giugno 1947

Il Ministro: TOGNI

(2988)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel sommario della *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1947, n. 146, i titoli dei decreti legislativi 29 giugno 1947, nn. 544 e 545, annunziati in supplemento ordinario, devono essere rettificati nel senso che ove è detto: « Proroga al 31 dicembre 1947 ... » ecc. si deve leggere: « Proroga al 30 settembre 1947 ... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale amministrativo, d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro nonchè del personale del ruolo del gruppo B della Direzione generale delle pensioni di guerra (situazione al 1° gennaio 1947).

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale amministrativo, d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del tesoro nonchè del personale del gruppo *B* della Direzione generale delle pensioni di guerra, secondo la situazione al 1° gennaio 1947.

(3015)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 luglio 1947 - N. 128

Argentina	25 —	Portogallo	4,057
Australia	322,60	Spagna	9,13
Belgio	2,2817	S. U. America	100 —
Brasile	5,45	Svezia	27,78
Canadà	100 —	Svizzera	23,31
Danimarca	20,8505	Turchia	35,55
Egitto	413,50	Unione Sud Afr.	400,70
Francia	0,8396		
Gran Bretagna	403,25	*Cambi esportazione*	
India (Bombay)	30,20		
Norvegia	20,1625	Dollaro	826 —
Nuova Zelanda	22,60	Sterlina	3.223 —
Olanda	37,6485	Franco svizzero	212 —

Rendita 3,50 % 1906	77,05
Id 3,50 % 1902	77 —
Id 3 % lordo	66 —
Id 5 % 1935	89,45
Redimibile 3,50 % 1934	70,175
Id 3,50 % (Ricostruzione)	79,325
Id 5 % 1936	88,45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,825
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	96,525
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,275
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,075
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,325
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,10
Id. 5 % convertiti 1951	95 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 23 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1947, n. 145, pag. 1964, al 3° rigo, dove leggesi « S. A. Emiliana Industrie Alimentari Colli Euganei » deve invece leggersi « Soc. Anonima Industrie Alimentari Colli Euganei »; al 15° rigo ove leggesi « Soc. An. Emiliana Industrie Alimentari Colli Euganei » deve invece leggersi « Soc. Anonima Industrie Alimentari Colli Euganei ».

(3022)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

Concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LE FINANZE E PER IL TESORO

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici per gli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari all'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto-legge 31 marzo 1933, n. 227, contenente le disposizioni sull'esonero dei limiti di età per gli impiegati di ruolo;

Visti i regi decreti-legge 28 novembre 1933, n. 1554, 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano l'assunzione del personale femminile nelle pubbliche Amministrazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli preferenziali, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sui benefici ai coniugati;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che riordina i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi,

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami a ventisei posti di vice segretario in prova nelle Intendenze di finanza e col quale un egual numero di posti venne accantonato a favore dei chiamati alle armi;

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1941, col quale venne bandito un concorso per esami nel medesimo ruolo a tredici posti, accantonando un ugual numero di posti a favore dei chiamati alle armi;

Ritenuta l'opportunità di conferire mediante unico concorso per esami i posti accantonati in occasione dei concorsi suddetti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e agli invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Possono partecipare anche coloro che, per essersi trovati sotto le armi, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare ai concorsi a venti posti o a tredici posti banditi rispettivamente il 20 ottobre 1941 e il 2 novembre 1941, purchè comprovino di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare ai concorsi originari, tutti i requisti necessari per parteciparvi requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

I posti messi a concorso sono da ripartirsi fra i relativi concorsi originari come segue:

per ventisei posti al concorso bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1941 e tredici posti per il concorso bandito con decreto Ministeriale 2 novembre 1941.

Coloro i quali, avendo partecipato a precedenti analoghi concorsi, superando le prove scritte, non hanno potuto sostenere le prove orali per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, possono essere ammessi a sostenere le sole prove orali del presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle università italiane, ovvero:

a) la laurea rilasciata da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compreso l'Università « Luigi Bocconi » di Milano;

b) la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dalla Università di Ferrara o la laurea in scienze politiche ed amministrative conferita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma o presso la Scuola preesistente della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le scuole e facoltà analogamente ordinate in altre università ed istituti superiori, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 4 settembre 1925 n. 1604

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 12 dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero delle finanze e del tesoro (Direzione generale degli affari generali e del personale delle finanze) o ad una delle Intendenze non oltre il termine perentorio di giorni novanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra tempestivamente a fare regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale per le finanze) man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 37°.

Tale limite massimo di età e elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e gli invalidi di guerra, per gli invalidi e mutilati per la lotta di liberazione, per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra.

a 42 anni per coloro i quali hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che durante lo stesso periodo sono stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, per i legionari fiumani e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico. Sono esclusi dal beneficio coloro i quali siano stati condannati per reati commessi sotto le armi anche se amnistiati;

a 42 anni per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Tutti i predetti limiti massimi di età sono comprensivi dell'aumento di cinque anni previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 4 novembre 1945, n. 10.

Tale aumento non è applicabile ai candidati di cui al 2° comma del precedente art. 1

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo, in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, alla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La disposizione del precedente comma non si applica a coloro che si trovino nelle condizioni del 2° comma dell'art. 1;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta morale da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I mutilati o invalidi di guerra presenteranno un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15:

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione alle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale, della guerra 1940-43 o di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi della guerra 1915-18, dell'Africa Orientale, del 1940-43 e della guerra di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale per le pensioni di guerra, a nome del padre.

L'ammissione al concorso può essere sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma del 1° comma dell'art. 1 del presente decreto, semprechè essi comprovino di avere presentato la domanda per il riconoscimento di detta qualifica;

h) diploma originale di laurea di cui al precedente articolo 2 o copia notarile dello stesso, (nonchè il certificato dei voti conseguiti in ciascuna materia di esame, quando tali voti non risultino dal diploma originale o dalla copia notarile):

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo di ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario o di salariato nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto, dai congiunti con o senza prole e dai vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il candidato non sia fornito di libretto ferroviario. In tale caso il candidato dovrà indicare sulla domanda il numero del libretto e l'Amministrazione che lo ha rilasciato.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *l*), *i*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*), *n*), di cui all'art. 4.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *e*), *f*), *g*) del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo, al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto diversamente disposto dai precedenti articoli 1 e 4.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero (Direzione generale degli affari generali e del personale delle finanze) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate, salvo il disposto dell'ultimo comma della lettera *g*), del precedente art. 4 e del secondo comma dell'art. 6.

La dichiarazione integrativa, attestante la qualifica di combattente, può essere presentata durante lo svolgimento del concorso, ma non oltre la data d'inizio delle prove orali,

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti in altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati che abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi, indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze e del tesoro potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia), purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 5 primo capoverso.

Al concorso non possono partecipare le donne e coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze senza conseguirvi l'idoneità. Non possono partecipare altresì coloro i quali hanno partecipato al concorso originario senza conseguirvi la idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice sarà composta ai termini dell'art. 93 del 23 marzo 1933, n. 185, e verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 1° del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo a Roma in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui saranno tenute le prove scritte quanto quelle orali.

Alla prova orale saranno ammessi, oltre i candidati di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, coloro i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di titoli, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le qualifiche acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei che eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendono successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari in prova nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario in prova, competerà esclusivamente, il rimborso della spesa personale di viaggio in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1947

Il Ministro: CAMPILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1947
Registro Finanze n. 7, *foglio n.* 108.

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:
1) diritto civile e nozioni di procedura civile;
2) diritto commerciale;
3) diritto penale.

Parte seconda:
1) diritto costituzionale e amministrativo;
2) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e contabilità.

Parte terza:
1) economia politica;
2) scienza delle finanze;
3) nozioni del sistema tributario italiano.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e su nozioni di statistica.

Roma, addì 10 marzo 1947

(3000) *Il Ministro*: CAMPILLI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso a trentanove posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 1° luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 dicembre 1946, con cui è stato indetto un concorso per esami a trentanove posti di viceragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2969, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il regolamento per la carriera del personale della Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 517;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a trentanove posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1946, avranno luogo in Roma nei giorni 25, 26 e 27 luglio 1947.

Il prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1947

(3021) p. *Il Ministro*: MARAZZA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.